

CITTA' DI LENDINARA

(Provincia di Rovigo)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESPOSIZIONE

DELLE BANDIERE

Approvato con delibera consiliare n° 28 del 21.04.2009

Esecutivo dal 15.05.2009

ART. 1

Il presente Regolamento Comunale disciplina l'uso della bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto da parte dell'Amministrazione Locale, così come stabilito dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 10 del 10 aprile 1998;

ART. 2

Il Sindaco all'inizio del suo mandato, nomina il Responsabile del Cerimoniale, il quale verifica fra l'altro, la corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici pubblici, avvalendosi operativamente dei messi comunali, o del personale di polizia municipale. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Sindaco nominerà il Responsabile del Cerimoniale dopo l'avvenuta esecutività del regolamento stesso.

ART. 3

L'esposizione della Bandiera Nazionale, dell'Unione Europea e della Regione Veneto avviene all'esterno degli edifici pubblici dell'Amministrazione Comunale, osservando la prioritaria dignità della Bandiera Nazionale.

Per garantire tale prioritaria dignità, la Bandiera Nazionale, sarà affissa nel pennone centrale mentre nei due lati troveranno collocazione la Bandiera dell'Unione Europea e la Bandiera della Regione Veneto.

Le bandiere di cui al presente articolo devono essere di uguali dimensioni e materiale e sono esposte affiancate su aste e pennoni posti alla stessa altezza.

La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e della Regione Veneto sono esposte davanti al palazzo municipale in modo permanente come disposto dal D.P.R. n.121/2000;

ART. 4

All'interno del Municipio l'esposizione delle succitate bandiere, eventualmente congiuntamente al Gonfalone della Città, avverrà:

- nell'Ufficio del Sindaco
- nella sala riunioni della Giunta Municipale
- nella sala riunioni del Consiglio Comunale

Nei predetti Uffici si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

All'interno dei suddetti Uffici secondo il disposto dell'articolo 6 del D.P.R. 121/2000 le bandiere sono esposte su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'Ufficio. La Bandiera Nazionale prende il posto d'onore al centro o a destra del Gonfalone Comunale.

ART. 5

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, saranno collocate due strisce di velo nero.

ART. 6

Secondo il disposto dell'articolo 4 comma 6° del D.P.R. 121/2000 l'esposizione delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

ART. 7

Le bandiere dei Paesi stranieri sono esposte all'esterno ed all'interno degli edifici, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere.

ART. 8

Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri Corpi Organizzati dello Stato, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare oltre a quello internazionale.

ART. 9

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno seguente alla data di esecutività, determinata secondo la legge vigente, della deliberazione che lo ha approvato. Per quanto non previsto nel seguente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.